



CITTA' DI ARONA

Provincia di Novara

Codice Fiscale 81000470039

Partita Iva 00143240034

Mercatino dell'usato e antiquariato minore – Convenzione tra Comune di Arona e soggetto delegato di funzioni amministrative e gestionali afferenti allo svolgimento del mercatino tematico periodico dell'usato e antiquariato minore e alla relativa partecipazione dei venditori occasionali

Per il periodo: 01/01/2025 – 31/12/2025

ART. 1 PREMESSA

1.1 La presente convenzione è finalizzata alla formale disciplina, ai sensi della D.G.R. 11 maggio 2018 N. 12-6830 del mercatino in oggetto e all'individuazione delle funzioni amministrative e gestionali in carico al soggetto delegato.

ART. 2 LUOGO DI SVOLGIMENTO

2.1 Il mercatino dell'usato e antiquariato minore si svolge in Lungolago Nassiriya (ad esclusione del tratto interessato dalla presenza dei banchi del mercato della domenica e festivi). Potranno eventualmente essere utilizzate anche area Parlamentino e il marciapiede di L.go Vidale.

2.2 Il soggetto delegato si impegna a richiedere annualmente per tempo le necessarie concessioni di occupazione di suolo pubblico comunale e di concessione temporanea di area demaniale agli uffici competenti.

2.3 L'Amministrazione Comunale, sentito il soggetto delegato, può individuare un diverso luogo di svolgimento dei mercatini.

ART. 3 DATE DI SVOLGIMENTO

3.1 Il mercatino si svolge indicativamente ogni 1^a domenica del mese. Il calendario andrà comunque concordato annualmente con l'Amministrazione Comunale alla luce degli eventi già programmati. Il soggetto delegato potrà proporre inoltre lo svolgimento di massimo due edizioni speciali da svolgersi, in data da concordare, nel corso dell'anno.

3.2 Non è di norma previsto il recupero delle singole edizioni che non si siano potute svolgere causa maltempo o altra motivazione.

3.3 Il Comune ha altresì facoltà, in caso di concomitanza con eventi di rilevanza cittadina e quando non sia possibile la coesistenza degli eventi, di anticipare o posticipare o annullare lo svolgimento

del mercatino senza che il soggetto delegato possa avere nulla a che pretendere. In tal caso, ne viene data comunicazione almeno 15 giorni prima.

ART. 4 ORARI DI SVOLGIMENTO

4.1 Il mercatino ha svolgimento dalle ore 7,00 alle ore 19,00. Per le edizioni di novembre, dicembre, gennaio e febbraio la chiusura potrà essere anticipata alle 18,00. La modifica, anche di natura eccezionale, di tale orario dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale.

ART. 5 ESCLUSIVITA' DEL MERCATINO

5.1 Il mercatino non si svolge in abbinamento ad altre forme mercatali o manifestazioni fieristiche o ad altri eventi di varia natura ma ha svolgimento in modo autonomo ed è riservato ai venditori occasionali non professionali così come definiti dall'art. 11bis della L.R. 28/1999 ovvero agli operatori che espongano per la vendita, in forma occasionale, oggetti di modico valore di piccolo antiquariato, usato e collezionismo rientranti nella propria sfera personale.

ART. 6 SPECIALIZZAZIONE DEL MERCATINO

6.1 Il mercatino ha come specializzazione quella del collezionismo, dell'usato, dell'antiquariato minore, vintage, art decò, modernariato, modellismo . I beni oggetto di vendita o di scambio sono di proprietà dei venditori occasionali partecipanti allo stesso, proprietà legalmente acquisita nelle forme previste dall'ordinamento civile, e come tali, entrati a far parte della propria sfera personale.

6.2 Nell'ambito del mercatino non è ammessa la vendita di beni realizzati dagli operatori mediante la propria abilità (oggetti di creazione del proprio ingegno) né di generi alimentari.

ART. 7 MODALITA' DI ACCESSO AI MERCATINI

7.1 Il venditore occasionale, per poter partecipare al mercatino, deve inviare al soggetto delegato apposita manifestazione di interesse, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione Piemonte, nella quale dovrà indicare le categorie dei beni che intende porre in vendita.

7.2 Il soggetto delegato si impegna a comunicare al richiedente, nelle forme ritenute opportune, l'ammissione al mercatino o l'eventuale esclusione.

7.3 Per ogni singola partecipazione al mercatino, il venditore occasionale dovrà predisporre un elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categoria e numerati.

7.4 All'interno di ogni singola specifica categoria andranno indicati i relativi beni. La numerazione può essere effettuata unitariamente per una pluralità di beni omogenei.

7.5 L'elenco dei beni posti in vendita è timbrato, datato e firmato, dal soggetto delegato, per ogni singola partecipazione al mercatino entro le ore 10,00.

7.6 Non è possibile porre in vendita beni non presenti nell'elenco timbrato; al contrario, l'elenco può contenere beni che non saranno posti in vendita il giorno del mercatino.

7.7 Il venditore occasionale deve disporre dell'apposito tesserino il quale verrà vidimato contestualmente all'elenco, mediante apposizione di timbro recante data e firma.

7.8 Coloro che non hanno adempiuto alle suddette formalità non possono partecipare al mercatino.

ART. 8 OBBLIGHI E DIVIETI PER I VENDITORI OCCASIONALI

8.1 Non possono essere posti in vendita:

- beni il cui prezzo di vendita superi il valore di centocinquanta euro
- beni non presenti nell'elenco di cui al precedente punto 7.3.
- beni appartenenti al settore merceologico alimentare

8.2 Al mercatino possono partecipare gli operatori professionali, in qualità di privati e non come impresa, a titolo di venditori occasionali, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale.

8.3 Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino. Essi non possono farsi sostituire da altri soggetti.

8.4 I venditori occasionali devono esporre in modo ben visibile il tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo.

8.5 L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla copia della domanda di rilascio del tesserino e i relativi allegati (autocertificazione dei requisiti e la dichiarazione). Tale documentazione deve essere esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo.

8.6 I venditori occasionali devono esporre il prezzo dei beni posti in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza. Il prezzo dei beni posti in vendita può essere esposto unitariamente per una pluralità di beni omogenei.

8.7 Inoltre i venditori occasionali sono tenuti a:

- osservare eventuali disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci. In particolare in nessun caso i mezzi dovranno essere parcheggiati dietro al banco di vendita; i mezzi, dopo le operazioni di carico e scarico dovranno essere parcheggiati in area parcheggio in P.le Ferrari o P.le Moro.
- fare in modo che sulla passeggiata di Lungolago Nassiriya e Parlamentino accedano, per lo scarico e il carico delle merci, solo mezzi di portata uguale o inferiore a 35 q. i quali potranno accedere il mattino fino alle ore 8,00 e per il carico la sera dalle ore 19,00 (fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 4.1) e comunque non si potrà accedere finché ci saranno visitatori presenti. A nessun operatore è consentito, salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità, abbandonare anticipatamente il mercato rispetto agli orari
- non invadere lo spazio destinato al gruppo di posteggi della domenica e festivi
- osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale
- lasciare pulito lo spazio occupato
- non occupare le aree verdi e non transitare sulle stesse
- rispettare le norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali nonché quelle in uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

ART. 9 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL SOGGETTO DELEGATO

9.1 Il soggetto delegato è tenuto ad esercitare le attività amministrative e gestionali secondo le condizioni tecniche e qualitative indicate nel proprio progetto parte integrante e sostanziale della

presente convenzione ancorché non allegata materialmente alla stessa e secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà e a segnalare tempestivamente agli organi di controllo e al Comune eventuali irregolarità connesse alla violazione delle disposizioni di cui alla normativa regionale recepite dal presente atto.

9.2 Il soggetto delegato si assume ogni responsabilità connessa alla gestione, in particolare per danni a persone o cose, o per omissioni e/o violazioni delle norme vigenti. Riconosce e dà atto che il Comune è esente da ogni e qualsiasi responsabilità, sia diretta che indiretta, per eventuali danni che a chiunque, cose comprese, dovessero capitare, a causa o in dipendenza dello svolgimento della manifestazione, nonché furti, sottrazioni, danneggiamenti ed altro, dovuti a qualsiasi causa od evento anche atmosferico, della merce esposta.

9.3 Al soggetto delegato spetta il compito di ricevere le manifestazioni di interesse dei venditori occasionali che intendono a partecipare al mercatino entro i termini previsti al precedente punto 7.1.

9.4 Il soggetto delegato si impegna a comunicare al richiedente l'ammissione al mercatino o l'eventuale esclusione e ad inviare allo stesso l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

9.5 Durante lo svolgimento di ogni edizione del mercatino il soggetto delegato procederà entro le ore 10,00 a vidimare i tesserini dei venditori occasionali mediante apposizione di timbro con data e firma e a timbrare, con le medesime modalità, l'elenco dei beni posti in vendita .

9.6 Il soggetto delegato trasmette, entro i due giorni successivi alla singola partecipazione al mercatino, al Comune file in xls. contenente tutti i dati relativi ai soggetti partecipanti allo stesso (data di partecipazione, anno partecipazione, cognome partecipante, nome partecipante, codice fiscale partecipante, numero tesserino partecipante, data di rilascio tesserino partecipante, comune rilascio tesserino) affinché il Comune possa comunicarli alla Direzione Regionale competente tramite il "Portale delle rilevazioni degli enti locali" entro il termine previsto dalla normativa.

9.7 Il soggetto delegato inoltre è tenuto a:

- rendere noti gli obblighi e i divieti di cui al precedente art. 8 agli operatori
- verificare che ciascun operatore, al termine del mercato, lasci l'area libera e pulita
- vigilare affinché, nel corso dello svolgimento del mercatino, vengano tenuti comportamenti che non danneggino le aree e che rispettino le norme regolamentari;
- provvedere al pagamento di ogni onere relativo all'occupazione del suolo pubblico
- provvedere alla pubblicizzazione e divulgazione dell'iniziativa
- vigilare che gli operatori non transitino con i mezzi nell'area espositiva al di fuori degli orari consentiti
- vigilare affinché vengano rispettati gli orari stabiliti.

9.8 Il soggetto delegato dovrà rendere disponibile un numero di telefono, un indirizzo e-mail e pec per comunicazioni inerenti l'organizzazione e lo svolgimento del mercato e, comunque, per qualsiasi genere di informazione al pubblico.

9.9 Il soggetto delegato è tenuto a presentare entro il 31 dicembre una relazione scritta nella quale sia riportato un dettagliato resoconto della manifestazione mercatale per quanto concerne le edizioni del relativo periodo, con particolare al rispetto di tutti gli impegni assunti. Nella relazione dovrà inoltre essere illustrata e documentata la campagna pubblicitaria realizzata nel periodo di riferimento.

9.10 Il soggetto delegato si impegna a inserire nell'ambito del mercatino uno spazio dedicato ad un ente sociale che verrà individuato mensilmente dal delegato secondo il principio di rotazione

ART. 10 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI IN CAPO AL COMUNE

10.1 Permangono in capo al Comune:

- il rilascio e il ritiro dei tesserini
- il rilascio della concessione di suolo pubblico all'organizzatore
- l'approvazione del calendario del mercatino
- le fasi di accertamento delle violazioni e irrogazioni delle sanzioni ai soggetti partecipanti
- il controllo sull'attività svolta dal soggetto delegato.

10.2 Al fine di agevolare il controllo da parte del Comune e degli organi di vigilanza l'organizzatore conserva, per tutta la durata del mercatino, mettendolo a disposizione in caso di richiesta, un elenco dei soggetti ammessi a partecipare all'edizione del mercatino.

ART. 11 CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE PER GLI ESPOSITORI

11.1 Il contributo di partecipazione a copertura di tutte le spese sostenute, comprensive dei costi dell'organizzazione, assicurazione, tasse, ecc del singolo espositore al mercatino viene fissato dal soggetto delegato in relazione alla superficie occupata e dallo stesso direttamente riscossa ed incassata.

ART. 12 SANZIONI, CAUSE DI ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI, REVOCA DELLA GESTIONE

12.1 Ai sensi della L.R. 28/99, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, al venditore occasionale che non rispetti le prescrizioni di cui all'articolo 11 ter della legge stessa è impedita la partecipazione ai mercatini sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione. Il termine di decorrenza del triennio è indicato nell'atto di revoca del tesserino da parte del Comune di rilascio.

12.2 Sono pertanto soggette alle sanzioni di cui al precedente comma le seguenti violazioni:

- partecipazione al mercatino in assenza del tesserino o in assenza della vidimazione dello stesso
- essere in possesso di altro tesserino rilasciato nell'ambito regionale
- non essere personalmente presenti per tutta la durata della manifestazione nel posteggio assegnato
- cessione del proprio tesserino ad altri soggetti
- mancata esposizione del tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza
- vendita di beni per importo eccedente € 150,00
- vendita di beni non rientranti nella propria sfera personale o collezionati
- vendita di beni appartenenti al settore alimentare
- vendita di beni oggetto della propria attività professionale (*per gli operatori professionali che partecipano in qualità di privati*)
- mancata predisposizione dell'elenco dei beni posti in vendita per ogni singola partecipazione, suddivisi per categoria e numerati
- vendita di beni non rientranti nell'elenco dei beni di cui sopra

- mancata esibizione della dichiarazione attestante la propria condizione di venditore occasionale
- mancata esposizione del prezzo di vendita di ogni bene posto in vendita mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza
- non essere in possesso o aver perso i requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

12.3 Costituiscono invece causa di esclusione dal mercatino la successiva edizione le violazioni al precedente punto 8.7.

12.4 L'incarico potrà essere revocato al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- mancato rispetto delle norme stabilite nel presente Disciplinare
- messa in opera di attrezzature ed impianti non a norma, secondo le vigenti normative di sicurezza
- gravi violazioni o inadempienze in ordine agli obblighi assunti

La revoca sarà preceduta dalla contestazione scritta con diffida alla regolarizzazione.

ART. 13 MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE

13.1 La presente convenzione potrà essere modificata ed integrata, con deliberazione della Giunta Comunale, qualora si rendesse necessario apportare eventuali variazioni relative al periodo, alle modalità di svolgimento del mercatino, ecc.

ART. 14 DURATA DELLA CONVENZIONE

14.1 La presente convenzione avrà la durata un anno calcolato con decorrenza dal 1 gennaio 2025 o dalla data di sottoscrizione della medesima se successiva alla suddetta data. Alla fine di detto periodo si procederà alla valutazione dell'esperienza. Se il giudizio complessivo risulterà positivo il mercatino potrà essere affidato al medesimo soggetto che ha sottoscritto la presente convenzione per un ulteriore anno. In caso contrario sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale selezionare un nuovo soggetto.

ART. 15 REGISTRAZIONE E SPESE

15.1 Le parti danno atto che la presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

ART. 16 RINVIO

16.1 Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni del codice civile e alla normativa vigente in materia.

16.2 Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge esclusivamente il Foro di Verbania.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Arona,

PER IL COMUNE:

IL CAPO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Rondoni Monica

(firmato digitalmente)

PER L'IMPRESA/ASSOCIAZIONE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

LA RAPPRESENTANTE LEGALE

Assolvimento bollo: